

#### **Allegato 4)**

### **Schema di Protocollo d'intesa tra Regione Emilia-Romagna, ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori, Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia e l'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per la realizzazione degli interventi di edilizia universitaria da candidare al V bando ministeriale legge 338/2000 – Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1257/2021**

Atto sottoscritto digitalmente tra

REGIONE EMILIA-ROMAGNA,  
ER.GO Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (di seguito “ER.GO”)  
Azienda Casa Emilia Romagna di Reggio Emilia (di seguito “ACER Reggio Emilia”)  
Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (di seguito “Università”)  
di seguito indicati come le “Parti”

In attuazione della Deliberazione n..... le Parti sottoscrivono il presente atto relativo alla realizzazione degli interventi di edilizia universitaria da candidare al V bando ministeriale legge n. 338/2000 – Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca n. 1257/2021.

Premesso che:

La legge 14 novembre 2000, n. 338, recante “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”, in particolare l'art. 1, comma 3, dispone che con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le procedure e le modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei cofinanziamenti previsti dalla legge stessa;

L'art. 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" dispone un ampliamento delle categorie dei soggetti nei riguardi dei quali trova applicazione quanto previsto dall'art. 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, nonché un incremento delle risorse finanziarie;

La legge 30 dicembre 2010, n. 240 stabilisce le “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

Il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68, stabilisce la “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, dettando, in particolare agli articoli 13, 14, 15,

16 e 17, la disciplina relativa alle strutture residenziali e collegi universitari legalmente riconosciuti;

Il Decreto Ministeriale 30 novembre 2021 n. 1256 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16/02/2022) definisce gli “Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338”;

Il Decreto Ministeriale 30 novembre 2021 n. 1257 (pubblicato sulla G.U. n. 39 del 16/02/2022) approva le procedure e modalità per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per strutture residenziali universitarie, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 e inoltre:

- è diretto alla formazione di Piani triennali costituiti dagli interventi individuati a norma della legge n. 338/2000 e dalle specifiche di cui allo stesso decreto, e prevede che lo Stato cofinanzi gli interventi mediante contributi di importo pari a quello richiesto dal soggetto proponente, entro il limite massimo del 75% del costo complessivo di ciascun intervento;
- indica, all'art. 3, i soggetti che possono presentare richieste di cofinanziamento:
  - a) le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
  - b) gli organismi regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di gestione per il diritto allo studio universitario;
  - c) gli organismi e le aziende regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per l'edilizia residenziale pubblica;
  - d) le università statali, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni universitarie di cui all'art. 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
  - e) le università non statali legalmente riconosciute, ad esclusione delle università telematiche, e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica ovvero le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro promotrici delle suddette università e ad esse stabilmente collegate;
  - f) le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale statali e legalmente riconosciute e i loro enti strumentali aventi personalità giuridica;
  - g) i collegi universitari legalmente riconosciuti;
  - h) le cooperative di studenti, costituite ai sensi dell'art. 2511 e seguenti del codice civile, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;
  - i) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale provviste di riconoscimento giuridico, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie;
  - j) le fondazioni e le istituzioni senza scopo di lucro con personalità giuridica, di diritto italiano o europeo, il cui statuto preveda tra gli scopi l'housing sociale e/o la costruzione e/o la gestione di strutture residenziali universitarie.
- elenca, all'art. 4 comma 2 i tipi di interventi e di spese ammissibili:
  - a1) gli interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, restauro, risanamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle

vigenti disposizioni in materia antisismica e di igiene e sicurezza, di immobili adibiti o da adibire a strutture residenziali universitarie, nell'ambito dei quali è obbligatorio effettuare interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico, ove non si attesti che l'immobile risulti essere già stato oggetto di tali ultimi interventi;

- a2) gli interventi di efficientamento e/o miglioramento energetico di strutture residenziali universitarie esistenti;
- b) gli interventi di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento o completamento di immobili esistenti. La nuova edificazione è consentita esclusivamente nel caso di interventi in *campus* esistenti, o in aree limitrofe a insediamenti universitari, in contesti di rilocalizzazione di funzioni universitarie effettuate o in corso di attuazione alla data di emanazione del su citato decreto;
- c) l'acquisto di edifici da adibire a strutture residenziali universitarie, riferiti a immobili esistenti, compresi quelli oggetto di demolizione e ricostruzione, trasformazione, ampliamento e completamento.

Gli alloggi e le residenze realizzati con i benefici della legge n. 338/2000 sono destinati prioritariamente al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi e pertanto vige l'obbligo, pena la decadenza dal beneficio, di destinare almeno il 60% totale dei posti alloggio realizzati - ridotta al venti per cento per i soggetti di cui al D.M. 937/2016 art. 2, comma 1, lettere e), f), g), h), i), j) - a condizione dell'esistenza di una domanda da soddisfare per tale categoria di studenti, a studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi idonei al conseguimento della borsa e dei prestiti d'onore sulla base delle graduatorie definite dagli organismi regionali di gestione.

La legge Regionale del 27 luglio 2007 n. 15 "Sistema Regionale Integrato di Interventi e Servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione" e ss.mm.ii.:

- promuove e disciplina un sistema integrato di servizi ed interventi volto a rendere effettivo il diritto di raggiungere i più alti gradi dell'istruzione e a garantire l'uniformità su tutto il territorio regionale e istituisce l'Azienda Regionale per il diritto agli Studi Superiori (di seguito ER.GO), ente dipendente dalla Regione Emilia-Romagna, dotato di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria;
- promuove le politiche di attrattività del territorio per i giovani italiani e stranieri che intendono investire nella loro formazione e pertanto favorisce le azioni che consentono di ampliare il sistema dei servizi di accoglienza a livello regionale;
- prevede che l'offerta relativa al servizio abitativo sia finalizzata a garantire la partecipazione alle attività formative e di ricerca dell'Università e a favorire la mobilità e lo scambio internazionale;
- promuove la realizzazione, il riequilibrio e l'ampliamento delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di opere di edilizia residenziale universitaria che prevedano l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture destinate a servizi per gli studenti universitari, nonché le spese per arredamenti e attrezzature, anche in integrazione con la normativa in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.

La deliberazione dell'Assemblea Legislativa regionale n. 211 del 26 giugno 2019 che approva il Piano regionale degli interventi e dei servizi ai sensi della legge Regionale del 27 luglio 2007 n. 15 :

- identifica nei servizi abitativi un importante fattore delle politiche regionali capace di attuare una compiuta integrazione tra tutti gli attori del sistema regionale, pertanto il consolidamento e lo sviluppo dei servizi abitativi accompagnano i piani delle Università, avendo a riferimento non esclusivamente il target degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi;
- definisce le seguenti tipologie prioritarie degli interventi da realizzare sul territorio regionale:
  - interventi di manutenzione straordinaria su immobili già esistenti adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari;
  - interventi di recupero, ristrutturazione, restauro e risanamento per gli alloggi e le residenze di cui sopra compreso l'eventuale acquisto degli edifici oggetto dell'intervento;
  - interventi di nuova costruzione o di ampliamento per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari compreso l'eventuale acquisto delle aree necessarie.

Premesso altresì che:

La legge regionale 8 agosto 2021 n. 24 ha istituito sul territorio della regione Emilia-Romagna, per effetto della trasformazione degli I.A.C.P., le Aziende Casa Emilia-Romagna, enti pubblici economici, articolati territorialmente a livello provinciale, dotati di personalità giuridica e di autonomia, patrimoniale e contabile.

Compito istituzionale primario delle ACER istituite dalla Regione Emilia-Romagna sul proprio territorio (articolo 41, comma 1, lettera a) legge regionale 24/2001) è *“la gestione di patrimoni immobiliari, tra cui gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (erp)”*.

Ai fini del possesso dei requisiti per la presentazione della richiesta di cofinanziamento da candidare al V Bando ministeriale legge 338/2000 le ACER, (ACER Reggio Emilia tra queste) sono *“aziende per l'edilizia residenziale pubblica”* ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) del D.M. 1257/2021; nel contempo, le ACER hanno natura di azienda regionale in quanto, pur se partecipate esclusivamente da Province e Comuni per effetto di conferimento da parte della Regione all'atto della loro istituzione (articolo 40 legge regionale 24/2001): **(i)** gestiscono oltre il 95% del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica presente sul territorio Regionale, ERP che rappresenta il nucleo fondamentale delle politiche regionali relative all'Edilizia Residenziale Sociale nonché l'oggetto principale delle direttive regionali per il coordinamento dei relativi interventi; **(ii)** le ACER sono soggette al controllo della Regione, ai sensi dell'articolo 47 legge regionale 24/2001; **(iii)** in presenza di irregolarità, la Regione può sostituirsi ai Comuni e alle province per la rimozione del Consiglio di Amministrazione di ciascuna Azienda (articolo 47, comma 7, legge regionale 24/2001).

ACER Reggio Emilia rientra pertanto tra i soggetti eleggibili al cofinanziamento ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 1257/2021 quale *“azienda regionale per l'edilizia residenziale pubblica”*, come peraltro confermato dalla struttura incaricata dal MUR a fronte di apposita richiesta di chiarimenti inoltrata da ACER Reggio Emilia in data 5 aprile 2022.

ACER Reggio Emilia gestisce attualmente, nel Comune di Reggio Emilia, quattro residenze universitarie, per un totale di 99 posti alloggio (non rientranti tra i posti alloggio disponibili presso l'organismo regionale per il diritto allo studio considerati dal MUR ai fini del D.M. 1257/2021).

Vista la richiesta di cofinanziamento regionale presentata da ACER Reggio Emilia, acquisita dal Settore regionale "Educazione, Istruzione, Formazione e Lavoro" con Prot. n. 0431368 del 03 maggio 2022 relativa al seguente intervento: *"Restauro, riqualificazione architettonica e funzionale della Palazzina già sede della Direzione delle ex Officine Meccaniche Reggiane ("Palazzina M"), in Reggio nell'Emilia, all'interno del Parco Innovazione nell'ambito di riqualificazione ex Officine Meccaniche Reggiane, per l'insediamento di una struttura residenziale universitaria"*.

Considerato che:

- aumentare la capacità ricettiva della città di Reggio Emilia è indubbiamente un'opportunità di rilievo stante la necessità di disponibilità abitative a condizioni garantite non solo per gli studenti, ma anche per tutti coloro che, a vario titolo, hanno rapporti con l'Ateneo e, pertanto, necessitano di soggiornare in città per periodi più o meno lunghi nell'anno;
- la dimensione internazionale della formazione e la specifica peculiarità dell'Ateneo di Modena e Reggio Emilia, tradizionalmente vocato ad attrarre giovani, e non solo, da altri paesi rafforzano la necessità di aumentare le disponibilità abitative di qualità;
- la realizzazione di residenze universitarie in un'area di sviluppo degli insediamenti dell'Ateneo risponde pienamente all'esigenza di potenziare l'offerta abitativa laddove sono presenti i servizi universitari, consentendo l'integrazione nel tessuto urbano in entrambi i principali centri nei quali hanno sede i poli universitari di UniMoRe;
- nell'anno accademico 2019/2020, su un totale di 10.773 iscritti ai Corsi di laurea, Corsi di laurea magistrale e Corsi di laurea magistrale a ciclo unico della sede di Reggio Emilia dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, gli iscritti residenti nella provincia di Reggio Emilia sono stati 3.526 (pari al 33% del totale), gli iscritti provenienti da altre regioni sono stati 2.568 (pari al 24% del totale) e gli iscritti provenienti da altre province della regione Emilia-Romagna sono stati 4.599 (pari al 43% del totale);
- a fonte del predetto numero di iscritti fuori sede, il numero di posti alloggio in residenze universitarie gestite da UniMoRe o da ER.GO nel Comune di Reggio Emilia è complessivamente pari a 166, dei quali 35 gestiti da UniMoRe e 131 gestiti da ER.GO;
- l'elevato numero di studenti fuori sede iscritti ai Corsi attivi presso la sede di Reggio Emilia dell'Università (pari al 67% del totale degli iscritti) e il numero di posti alloggio disponibili evidenziano che il fabbisogno di posti alloggio è superiore rispetto all'attuale disponibilità abitativa;
- l'intervento previsto consente di soddisfare il fabbisogno di posti alloggio prioritariamente per studenti fuori sede capaci, meritevoli anche se privi di mezzi, in linea con quanto previsto dal Decreto Ministeriale 30 novembre 2021 n. 1257 all'art. 5 e rispondono pienamente alla missione di ER.GO ai sensi della legge Regionale 27 luglio 2007 n. 15.

Considerato che verrà sottoscritto un successivo “Atto di Accordo ai sensi dell’articolo 15 legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 5 comma 6 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per la realizzazione di una struttura residenziale universitaria in Reggio nell’Emilia all’interno del Parco Innovazione nell’ambito di riqualificazione ex Officine Meccaniche Reggiane” - in corso di definizione - tra Università, Comune di Reggio Emilia, ACER Reggio Emilia e STU Reggiane s.p.a. (nel seguito “Atto di Accordo”), che sottolinea l’esigenza di potenziare l’offerta abitativa per studenti capaci, meritevoli anche se privi di mezzi nelle aree interessate da azioni di sviluppo degli insediamenti universitari e definisce, subordinatamente alla concessione ad ACER Reggio Emilia dei finanziamenti di cui al bando ministeriale ex L. 338/2000, i presupposti per la copertura finanziaria della quota non oggetto di cofinanziamento ministeriale dell’intervento per la realizzazione della struttura residenziale universitaria, quota garantita da STU Reggiane s.p.a.;

Vista la determinazione n. 266/2022 del Direttore di ER.GO recante “Disponibilità finanziarie ER.GO a supporto delle candidature al V Bando ex L 338/2000 degli interventi sulle strutture da destinare a residenze universitarie” che sottolinea l’esigenza di potenziare l’offerta abitativa per studenti capaci, meritevoli anche se privi di mezzi nelle aree interessate da azioni di sviluppo degli insediamenti universitari ed evidenzia la disponibilità sul proprio bilancio di complessivi euro 1.400.000,00 da destinare al supporto regionale alla candidatura al V Bando ex L 338/2000 degli interventi di edilizia universitaria, quale contributo regionale agli stessi;

Visto l’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Considerato inoltre che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti sopra individuate si stabilisce e conviene quanto segue:

#### ART. 1 - PREMESSA

Gli atti e i documenti citati in premessa formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, benché al medesimo materialmente non allegati.

#### ART. 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO

Il presente accordo ha per oggetto la progettazione, la realizzazione e la gestione da parte di ACER Reggio Emilia, in partenariato pubblico-privato con il Comune di Reggio Emilia, UniMoRe e STU Reggiane s.p.a., del seguente intervento: “*Restauro, riqualificazione architettonica e funzionale della Palazzina già sede della Direzione delle ex Officine Meccaniche Reggiane (“Palazzina M”), in Reggio nell’Emilia all’interno del Parco*

*Innovazione, nell'ambito di riqualificazione ex Officine Meccaniche Reggiane, per l'insediamento di una struttura residenziale universitaria".*

**Quadro economico:**

Quadro Economico (escluso spese tecniche eccedenti lo 0,5%)	€ 11.170.660,14
Spese tecniche	€ 1.009.281,55
Arredi	€ 550.000,00
Valore usufrutto	€ 2.750.000,00
Quota Interessi	€ 1.054.000,00
<b>Totale intervento</b>	<b>€ 16.533.941,69</b>

**ART. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI**

**ACER Reggio Emilia**, quale beneficiaria del finanziamento statale, si impegna alla predisposizione di tutti gli atti, documenti e quanto altro necessario per la richiesta di cofinanziamento statale.

Sono a carico di ACER Reggio Emilia, altresì, tutte le spese inerenti lo svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria e dei lavori (pubblicazione dei bandi di gara, degli esiti di gara, tasse sulle gare, ecc), ferme restando le pattuizioni dell'Atto di Accordo nella disciplina dei rapporti interni tra ACER Reggio Emilia, Università, Comune e STU Reggiane s.p.a..

Qualora l'intervento sia ammesso al cofinanziamento statale, ACER Reggio Emilia provvederà alla redazione della progettazione definitiva/esecutiva, all'affidamento dei lavori e degli incarichi di direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e collaudo, secondo le modalità previste dal D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

**ACER Reggio Emilia** si obbliga ad assolvere a tutte le funzioni di stazione appaltante ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni anche ricorrendo a formule di partenariato pubblico privato, con modalità che dovranno, comunque, essere preventivamente condivise e concordate con la Regione ed ER.GO nel caso siano diverse rispetto a quelle previste dall'Atto di Accordo.

Dovrà inoltre curare tutti gli aspetti tecnico/amministrativi relativi alla richiesta di erogazione del cofinanziamento ministeriale nonché del cofinanziamento regionale a valere sul bilancio di ER.GO.

**La Regione, attraverso ER.GO**, si impegna, subordinatamente al cofinanziamento ministeriale, a rendere disponibile ad ACER Reggio Emilia il cofinanziamento regionale pari a euro 233.334,00 a valere su risorse disponibili sul bilancio di ER.GO.

**ER.GO** si impegna a mettere nelle disponibilità di ACER Reggio Emilia le suindicate risorse previo accordo tra le parti.

**UniMoRe** si impegna, confermando quanto previsto dall’Atto di Accordo, a prestare ogni collaborazione in favore di ACER Reggio Emilia ai fini della predisposizione della richiesta di cofinanziamento, anche ponendo a disposizione la totalità dei dati in suo possesso necessari o utili alla completa elaborazione della richiesta medesima, con particolare riferimento ai dati inerenti alcuni criteri di valutazione indicati dall’articolo 7 del D.M. 1257/2021 e ai documenti indicati dall’articolo 6 del D.M. 1257/2021 aventi ad oggetto “la relazione e la documentazione attestante l’effettiva rispondenza dell’intervento al fabbisogno nella località di realizzazione”.

#### ART. 4 - MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI

L’intervento indicato al precedente articolo 2 verrà candidato alla richiesta di finanziamento prevista dalla L. 338/2000, la cui misura massima è pari al 75% del costo di ciascun progetto, dato dalla somma degli importi dei lavori, acquisti, espropri, del valore dell’immobile e del costo degli arredi e attrezzature didattiche e scientifiche. Restano escluse le spese tecniche e generali.

Sulla scorta di quanto previsto dal quadro economico e di una previsione di finanziamento statale nella misura massima del 75%, il concorso finanziario alla realizzazione del progetto viene così stabilito:

Costo dell'intervento comprensivo del valore di acquisizione della disponibilità dell'immobile da parte di ACER Reggio Emilia (comprensivo quota interessi)	€ 16.533.941,69
di cui valore immobile (utilizzato come apporto ai fini della copertura finanziaria)	€ 687.500,00
di cui quota richiesta per cofinanziamento statale (QE + immobili + arredi)	€ 10.640.995,11
di cui quota cofinanziamento regionale	€ 233.334,00
di cui quota finanziamento altri soggetti	€ 972.112,58
di cui quota cofinanziamento a carico del soggetto richiedente (incluse le spese non cofinanziabili)	€ 4.000.000,00

Il cofinanziamento regionale complessivo per l’intervento sopraindicato, previsto dal D.M. n. 1257/2021, è quindi pari a euro 233.334,00.

#### ART. 5 - EFFICACIA E DURATA DELL’ACCORDO

Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha durata fino al

completamento degli interventi. È esente dall'imposta di bollo, ai sensi del punto 16 della tabella allegato B) al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed è da registrarsi solo in caso d'uso.

#### ART. 6 - CONTROVERSIE

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133 comma 1 lettera a) numero 2 d.lgs. 2 luglio 2010 n. 104, le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna.

#### ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo si applicano le norme di legge vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

Regione Emilia-Romagna

Università degli Studi di  
Modena e Reggio Emilia

ER.GO  
Azienda regionale per il  
diritto agli studi superiori

ACER Reggio Emilia